



Polizza All Risks Property

COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY E DANNI INDIRETTI

La presente polizza è stipulata tra

VI.ABILITA' SRL
Via Ludovico Lazzaro Zamenhof n. 289
36100 VICENZA
P.I.: 02928200241

e

Durata del contratto

Dalle ore 24,00 del 30.04.2024

alle ore 24,00 del 30.04.2029



Polizza All Risks Property

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	
SEDE LEGALE	
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	
ATTIVITÀ SVOLTA	
DURATA DELLA POLIZZA	Effetto: dalle ore 24 del 30.04.2024 Scadenza: alle ore 24 del 30.04.2029
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ESTENSIONI DI GARANZIA	ESTENSIONE TUBAZIONI, RETI E CONDUTTURE: SÌ ESTENSIONE FRANAMENTO E CEDIMENTO DEL TERRENO, VALANGHE, SLAVINE: SÌ
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVISORIALE BROKER	9,00%
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

**SEZIONE I
DEFINIZIONI**

Amministratore	Qualsiasi persona collegata al Contraente in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali.
Allagamento	L'accumulo di acqua che crea danni ai beni assicurati dovuto anche a rigurgito di fogna; fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.
Annualità assicurativa – Periodo assicurativo – Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di cessazione annuale dell'assicurazione.
Archivi non informatici	A titolo esemplificativo e non limitativo, documenti, disegni, registri, fotocolor, microfilm.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Ha sempre la qualifica di assicurato il Contraente (Ente pubblico)
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Beni assicurati o cose assicurate	Beni immobili, beni mobili, beni elettronici impianti e contenuto generico ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà o in uso all'assicurato, anche se detenuti a qualsiasi titolo da dipendenti, amministratori o da terzi, o di proprietà di terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'assicurato, per i quali esiste un interesse dell'assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, essi saranno attribuiti alla partita beni mobili. I beni immobili di proprietà dati in uso a terzi e i beni mobili in essi contenuti, possono essere adibiti a qualsiasi attività.
Beni elettronici	Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, macchine, apparecchiature elettromedicali e apparecchiature a corrente debole per ufficio, attività amministrative e correlate, impianti e macchinari in genere adibiti all'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, software o istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione o misurazione, apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e loro componenti. Sono comprese anche le parti elettroniche facenti parte di beni immobili e beni mobili. Sono altresì compresi i programmi in licenza d'uso e simili, i supporti dati i, beni elettronici a impiego mobile e i conduttori esterni collegati alle cose assicurate.
Beni immobili	Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo - Ponti, viadotti, gallerie, pavimentazioni, sede stradale,

	<p>opere o strutture di consolidamento, terreni, sistema spartitraffico e di protezione, piazzole, parcheggi, passarelle e sottopassi nonché altre opere di qualsiasi natura esse siano, incluso il materiale a piè d'opera per tutto quanto sia in costruzione o ristrutturazione o riparazione, ma sempre escluso il valore dell'area;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutti i fabbricati, di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità del Contraente/Assicurato, completi o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, compresi i fissi, gli infissi, pareti vetrate polifunzionali strutture architettoniche in vetro o materiale similare per rivestimento, schermatura o completamento di edifici o parte di essi e tutte le opere murarie e di finitura; - le opere di fondazione o interrate e linee aeree di trasmissione o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza dei fabbricati, - gli impianti idrici e anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; - gli impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, pannelli solari e fotovoltaici e audio-video, impianti vari e ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica che sia parte integrante dei fabbricati; - i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali nonché eventuali superfici e strutture di atterraggio e attracco esclusivamente di pertinenza dei fabbricati, gli impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, intendendosi altresì per beni immobili eventuali container, strutture e coperture pressostatiche, tensostrutture e tendostrutture nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, arredo urbano (a titolo esemplificativo e non limitativo fontane e monumenti in genere diverse da opere d'arte, impianti semaforici e impianti di pubblica illuminazione) come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, incluse le antenne centralizzate, ivi comprese tappezzerie, moquette, parquet, tinteggiature. Si intende incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature; - Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche e abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare e in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici.
--	---

	<p>—Per i beni immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1089/1939 così come modificato dal D.Lgs. 42/2014 ss.mm.ii., della Legge 106/2011 ss.mm.ii., il premio di polizza a essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge 53/1983.</p>
Beni mobili	<p>Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da beni immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi oggetti d'arte, valori, preziosi e veicoli iscritti al PRA.</p>
Beni elettronici a impiego mobile	<p>Come tali intendendosi i beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati e utilizzati al di fuori dei beni immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà o in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio e radio ricetrasmittenti, autovelox,, etilometri, impianti e apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi acustici esterni, impianti e apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.</p>
Broker – Intermediario	<p>Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.</p>
Contraente	<p>Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.</p>
Danno	<p>Il pregiudizio economico in capo all'assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni di polizza.</p>
Dati	<p>Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili e fissi, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'assicurato, compresi quelle contenute su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali.</p>
Denuncia di sinistro	<p>La notifica inviata dal Contraente e/o dall'assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in polizza.</p>
Dipendente	<p>Il soggetto collegato al Contraente da un rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL). In particolare, le persone che hanno con l'assicurato un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, oppure che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano incaricate o autorizzate a partecipare ad attività o lavori che si svolgono nell'ambito dei beni assicurati e dell'attività descritta. È compreso il segretario comunale.</p>
Durata dell'assicurazione – polizza	<p>Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza.</p>
Esplosione	<p>Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.</p>
Estorsione	<p>Appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta</p>

	sia verso l'assicurato che verso suoi amministratori, dipendenti o altre persone che vengano così costrette a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.
Fenomeno elettrico	L'effetto di correnti, scariche o altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.
Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
Furto	Il reato come definito dall'articolo 624 del Codice Penale e comunque l'impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.
Furto con destrezza	Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.
Guasti cagionati dai ladri	Danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.
Impianti e contenuto generico	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Macchine, meccanismi, apparecchiature anche elettroniche, impianti, attrezzature quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, gli impianti di illuminazione delle stazioni e delle gallerie, le colonnine SOS, i pannelli di segnalazione luminosa, gli impianti per il rilevamento dei passaggi e le reti di trasmissione dati, il tutto sia in fase operativa che a piè d'opera ed inerente l'attività esercitata dall'Assicurato; - Attrezzi, mobili ed arredi, oggetti d'arte (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo; quadri, dipinti, sculture, arazzi, tappeti, libri, raccolte e collezioni in genere opere di abbellimento ed utilità), macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo alla gestione della Contraente; - Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computers comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, personale computer portatili, telefoni cellulari, apparecchi radio ricetrasmittenti, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, in suo al Contraente/Assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, ivi compresi le reti di telecomunicazione interne nelle loro componenti hardware; - Disegni, modelli, clichés, stampi, garbi, messe in

	carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, films e microfilms, fotocolors e simili, schede, dischi, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo, dati elettronici.
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Indennizzo (risarcimento)	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazione – Alluvione	Fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali o artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili.
Limite di indennizzo (risarcimento)	Il massimo indennizzo (o risarcimento) dovuto dalla Società.
Locali	Spazi definiti risultanti dalla suddivisione dell'interno di un bene immobile.
Mezzi di custodia	A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione all'interno di beni immobili, parchimetri o similari all'esterno di beni immobili.
Oggetti d'arte – Opere d'arte	A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore storico artistico, compresi beni bibliografici, intendendo per tali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
Portavalori	Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli a uffici, banche, fornitori, clienti o comunque verso terzi e viceversa
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Preziosi	A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d'argento, d'oro o di platino o montati su tali metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura).
Primo rischio assoluto	Forma di garanzia prestata senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.
Programmi in licenza d'uso	A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'assicurato utilizza in base a un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso.
Rapina	Sottrazione o costrizione a consegnare i beni assicurati mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali assicurati.
Retribuzione annua lorda	Tutto quanto, al lordo delle ritenute per oneri previdenziali, il

	Contraente eroghi al dipendente a compenso delle sue prestazioni (a esempio stipendio e altri elementi a carattere continuativo) risultanti dai libri paga, compresi compensi agli amministratori.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Rischio locativo	Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi condotti in locazione e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Scippo	Furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, di quanto è portato a mano, al braccio oppure indossato.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro/Danno	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società – Compagnia – Assicuratore	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Somma assicurata	La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata.
Supporto dati	Come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, a uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.
Terremoto	Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".
Terrorismo e sabotaggio	Qualunque azione violenta diretta a influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o Autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Ubicazione	La situazione topografica di un bene immobile o di un complesso costituito da più beni immobili, per lo più in relazione con la situazione urbanistica generale
Valori	A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito e in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

L'attività svolta dall'Assicurato consiste anche, a titolo esemplificativo ma non limitativo, si occupa della gestione di strade provinciali e relative pertinenze.

L'infrastruttura tunnel Schio-Valdagno, la cui entrata in servizio risale al 1999, è caratterizzata da una galleria principale denominata SchioValdagnoPass (galleria ad una sola canna a doppio senso di marcia di lunghezza 4690 m), da due gallerie secondarie (Valle Miara lunghezza 650 m. e Castellon lunghezza 208 m.) e da una serie di svincoli e bretelle di raccordo, che portano lo sviluppo complessivo della rete stradale di pertinenza della struttura a circa 11 Km.

Nell'elenco delle strade provinciali, la suddetta rete viene individuata con la sigla SP 134.

Il transito lungo la galleria SchioValdagnoPass è soggetto al pagamento di un pedaggio, la cui esazione avviene attraverso un casello di "tipo aperto" e totalmente automatizzato presente sul versante lato Schio.

Il pagamento è previsto solo utilizzando i sistemi di Telepass, Viacard (prepagata o collegata ad un conto corrente), carte di credito e bancomat aderenti al circuito FasPay, mentre è escluso il pagamento in contanti.

In prossimità del casello è presente la palazzina uffici con la sala controllo ed i vari locali di servizio e vani tecnici dedicati alla gestione ed al funzionamento.

Il tunnel è caratterizzato da numerosi sistemi tecnologici che possiamo definire complessi, tenuto conto del numero e tipologia, della loro estensione e del livello di integrazione tra i diversi sistemi. Tra questi si evidenziano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- illuminazione delle gallerie, degli svincoli e dei raccordi;
- videosorveglianza con telecamere interne ed esterne e registrazione eventi;
- soccorso (colonnine SOS ad ogni piazzola, con comunicazione con la sala controllo);
- pannelli a messaggio variabile (PMV) per le informazioni agli utenti;
- impianti semaforici e sbarre per limitare gli accessi in galleria;
- ponte radio per uso interno e per uso riservato VVF;
- ventilazione forzata, tramite 18 coppie di ventilatori a doppia direzione;
- misuratori di monossido di carbonio e di opacità;
- rilevatore di incendio tramite fibrolaser;
- impianto idrico antincendio lungo tutto il tunnel, con vari attacchi per manichette (VVF);
- gruppi di spinta con motopompe, per il mantenimento della pressione della linea antincendio;
- cabine elettriche per l'alimentazione dei vari impianti e sistemi (Cabina MT/BT palazzina tunnel, cabina MT/BT lato Schio, cabina MT/BT lato Valdagno, cabina BT Valle Miara);
- sistemi per la continuità dell'alimentazione elettrica dei servizi fondamentali: UPS dislocati in varie posizioni e n. 3 gruppi elettrogeni;
- sistema di esazione del pedaggio sulle piste e gestione dei transiti.

SEZIONE II CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 180 giorni, anche nel caso in cui venga inviata la disdetta annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 - RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, ovvero anche tramite l'intermediario incaricato:

- ✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm. ii. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm. ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023., anche qualora

dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker.

ART. 4 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 ss.mm. ii.

ART. 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, a tal fine, l'assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuovi complessi o beni immobili e relativi contenuti, costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai beni immobili e beni mobili, purché non sia modificata la natura del rischio. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 - REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
- b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.



Polizza All Risks Property

ART. 7 - RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 10 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La polizza e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 - ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

ART. 12 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno quindi ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie e/o le decisioni arbitrali.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, salvo il caso in cui il Contraente provvedesse direttamente a pagare i terzi interessati in virtù di un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo.

ART. 13 - GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni

Polizza All Risks Property

comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 14 - ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 15 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 16 - FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 17 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.



Polizza All Risks Property

ART. 18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 20 - COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 21 - SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Società a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE:

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR.

ART. 22 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA:

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- ✓ persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- ✓ enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni;



Polizza All Risks Property

✓ enti e associazioni non aventi scopo di lucro;

purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge (responsabilità amministrativo-contabile).

SEZIONE III – DANNI DIRETTI CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS

ART. 23 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS

La Società indennizza tutti i danni materiali diretti e i danni consequenziali causati ai beni assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'assicurato, del beneficiario, salvo quanto stabilito dalle sezioni *ESCLUSIONI* e *CONDIZIONI PARTICOLARI*, nonché i danni verificatisi come conseguenza dell'azione degli eventi non esclusi dall'assicurazione che abbiano colpito i beni assicurati.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Impianti e Contenuto generico".

Resta inteso che per l'individuazione dei beni assicurati si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente/Assicurato.

I beni assicurati si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge (responsabilità amministrativo-contabile).

La Società indennizza tutti i danni e le spese con l'applicazione dei limiti di indennizzo, scoperti e franchigie previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* per uno o più sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione.

ART. 25 - ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i beni assicurati e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 26 - LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 27 - GUASTI

La Società indennizza i guasti causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'assicurato o da terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

ART. 28 - SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE E SGOMBRARE I RESIDUI DEL SINISTRO

La Società indennizza le spese necessarie per smantellare, smaltire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del sinistro. Sono altresì comprese, relativamente ai beni non danneggiati, le spese per smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente e altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.

La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Relativamente allo smaltimento di eventuali rifiuti tossici-nocivi e radioattivi, ai sensi delle normative vigenti detto importo si intende ridotto come indicato alla *SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.



Polizza All Risks Property

ART. 29 - SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE, DECORTICAZIONE, LIVELLAMENTO, SCAVO E RIEMPIMENTO DEL TERRENO

La Società indennizza le spese di bonifica, decontaminazione, decorticazione, livellamento scavo e riempimento dei beni assicurati e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e abilitato, che l'assicurato debba sostenere in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. Relativamente allo smaltimento di eventuali rifiuti tossici-nocivi e radioattivi, ai sensi delle normative vigenti tale importo si intende ridotto come indicato alla *SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

ART. 30 - SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE – LIQUIDI CONDOTTI

La Società indennizza le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture e guasti di impianti idrici, igienici, riscaldamento e condizionamento, tecnici e di processo, comprese le spese per la demolizione e il ripristino delle parti di beni immobili, incluse le pavimentazioni, anche stradali, e anche se effettuate per la sola ricerca del guasto e della rottura.

Sono altresì compresi i danni indennizzabili derivanti da fuoriuscita di liquidi o altra sostanza, a seguito di rottura dei predetti impianti (danni da liquidi condotti).

La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Relativamente allo smaltimento di eventuali rifiuti tossici-nocivi e/o radioattivi, ai sensi delle normative vigenti detto importo si intende ridotto come indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

ART. 31 - COSTI PER IL COLLAUDO

La Società indennizza i costi per il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui beni assicurati anche se tali beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

ART. 32 - ONERI DI URBANIZZAZIONE – RICOSTRUZIONE – RIPARAZIONE – ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA

La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo, onere e spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione, riparazione, rimpiazzo dei beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei beni stessi.

Sono compresi gli interventi ai beni e alla relativa impiantistica in caso di necessario adeguamento alla normativa in vigore al momento della ricostruzione, riparazione, rimpiazzo dei beni.

La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

ART. 33 - SPESE PER ONORARI INGEGNERI ARCHITETTI PROFESSIONISTI

La Società rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per professionisti (a esempio architetto, ingegnere, geometra) iscritti ad apposito Ordine, per l'assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie alla preventivazione, individuazione delle ditte esecutrici per gli interventi di ripristino del danno e per le spese di demolizione e sgombero, comparazione dei preventivi, redazioni di capitolati, assistenza per affidamento lavori e gare d'appalto.

Non sono compresi gli oneri e i costi sostenuti dall'assicurato per il perito di parte o la quota parte del terzo perito.

L'assicurato ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte della Società di tali spese. In questo caso, il professionista dovrà emettere pre – notula intestata all'assicurato, e la Società, verificata l'operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell'assicurato per l'importo della pre – notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall'assicurato e dal professionista e avrà effetto liberatorio per l'a Società al momento dell'effettivo pagamento. Al ricevimento dell'importo il professionista emetterà regolare fattura nei confronti dell'assicurato, inviandone copia alla Società.

La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

ART. 34 - SPESE PER ONORARI PERITI E CONSULENTI

La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dall'assicurato, comprensive di eventuali costi di ingegneri, architetti, consulenti in genere e società di revisione a supporto dell'attività peritale, nonché la parte di quota a carico dell'assicurato a seguito della nomina del terzo perito. L'assicurato ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte della Società di tali spese. In questo caso, il professionista dovrà emettere pre – notula intestata all'assicurato, e la Società, verificata l'operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell'assicurato per l'importo della pre – notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall'assicurato e dal professionista e avrà effetto liberatorio per la Società al momento dell'effettivo pagamento. Al ricevimento dell'importo il professionista emetterà regolare fattura nei confronti dell'assicurato, inviandone copia alla Società. La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.-

ART. 35 - COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI NON INFORMATICI

La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi non informatici (amministrativi e tecnici) distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Tali costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 mesi dalla data del sinistro. La Società indennizza tali costi in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

ART. 36 - SUPPORTI DATI E RICOSTRUZIONE DATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai supporti dati e ai dati in essi contenuti, indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza.

La Società indennizza tali danni e altresì le spese di ricostruzione dei dati in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

ART. 37 - SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI)

La Società risponde per le somme dovute a terzi che l'assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali cagionati alle cose dei terzi stessi, compreso i locatari, da un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale convenuto e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

La Società indennizza tali danni in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

L'assicurazione non comprende i danni:

- ✓ a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei dipendenti e amministratori dell'assicurato, o di terzi e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- ✓ di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

ART. 38 - MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI

In caso di sinistro indennizzabile, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'assicurato allo scopo di continuare la propria attività e comunque di garantire l'esecuzione e il mantenimento dei servizi cui lo stesso è preposto, e che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa o successivo al sinistro per un massimo di 12 mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati per ripristinare di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.



Polizza All Risks Property

In caso di danni riparati in economia dall'assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi diretti e indiretti risultanti dalle scritture dell'assicurato stesso.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita beni immobili, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società, alle stesse condizioni del precedente paragrafo, pagherà quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di tale inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di 12 mesi.

La Società indennizza i maggiori costi e la perdita pigioni in deroga al disposto di cui all'articolo 1907.

SEZIONE IV ESCLUSIONI

ART. 39 - ESCLUSIONI

Nella presente polizza valgono le seguenti esclusioni.

A) Sono esclusi i danni anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi:

A1) verificatisi in occasione di:

- ✓ atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, ordinanze di governo o delle Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
 - ✓ esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - ✓ eruzioni vulcaniche, bradisismo, maremoti, mareggiate, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane, salvo quanto previsto all'apposita estensione;
- salvo che l'assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

A2) dovuti a o causati da:

- ✓ dolo del Contraente;
- ✓ perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto precisato al precedente articolo *MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI*;
- ✓ trasporto di beni assicurati al di fuori di beni immobili, salvo quanto previsto alla precisazione *BENI ELETTRONICI ED ELETTROMEDICALI A IMPIEGO MOBILE*;
- ✓ messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle costruzioni di beni immobili, salvo quanto previsto dall'articolo *SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO* e all'articolo *ONERI DI URBANIZZAZIONE – RICOSTRUZIONE – RIPARAZIONE – ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA*;

B) Sono esclusi i danni

B1) di:

- ✓ ammanco e smarrimento, salvo quanto previsto per la garanzia furto con destrezza, truffa, appropriazione indebita, frode, infedeltà dei dipendenti o amministratori, saccheggio, malversazione e concussione;
- ✓ umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi;
- ✓ insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;
- ✓ natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili e fatto salvo il limite di indennizzo previsto nella sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* per imbrattamento muri;

B2) dovuti a o causati da:

- ✓ lavori di costruzione, modifica, trasformazione di beni immobili, montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di macchinari. relativamente ai beni elettronici si intendono compresi i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni;
- ✓ errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di beni immobili e mobili, salvo quanto previsto all'articolo *COLLASSO STRUTTURALE*;
- ✓ assestamento, contrazioni, espansioni, dilatazioni, crollo di impianti, reazioni termiche. Tali danni sono invece compresi qualora siano conseguenti a eventi indennizzabili a termini di polizza;
- ✓ mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - ✓ deterioramento o logorio causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;

Polizza All Risks Property

- ✓ • errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
- ✓ Sono inoltre esclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private, comprese le operazioni di carico e scarico.

Si precisa che qualora in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma B) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

C) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi

C1) dovuti a o causati da:

- ✓ corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- ✓ guasti o improprio funzionamento dei beni mobili, salvo quanto previsto agli articoli *FENOMENO ELETTRICO, BENI IN REFRIGERAZIONE*
- ✓ sospensione, interruzione o anormale produzione o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua. La presente esclusione non trova applicazione per i danni subiti ai beni in refrigerazione e a temperatura controllata, per quelli derivanti da fenomeno elettrico;
- ✓ inquinamento e contaminazione ambientale;
- ✓ inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio, l'uso dei beni assicurati;
- ✓ a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo.

Qualora in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma C) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Sono esclusi

- ✓ il valore del terreno;
- ✓ veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà del Contraente. Qualora invece sia specificato il limite di indennizzo, sono esclusi i veicoli in eccedenza alla somma prevista nella sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* fermo restando l'esclusione della garanzia furto per detta tipologia di bene. Tutte le garanzie di polizza si intendono invece operanti per i beni mobili situati all'interno degli stessi;
- ✓ aeromobili, natanti, treni, ferrovie, binari, rotaie, banchine, moli, canali, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property. Sono invece compresi passaggi pedonali sotterranei se all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni;
- ✓ boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere e animali in genere, tranne che se assicurati con apposita partita;
- ✓ i beni in leasing qualora assicurati con specifiche polizze;
- ✓ beni mobili posti all'aperto non per loro naturale uso e destinazione;
- ✓ tubi e valvole, nonché lampade e altre fonti di luce afferenti i beni elettronici, salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate;
- ✓ linee aeree di trasmissione e distribuzione, relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori del perimetro o dall'area di pertinenza dei fabbricati, salvo quanto diversamente derogato in Sezione V art.61);
- ✓ furti di beni in rame, salvo quanto diversamente disciplinato in Sezione VIII art. 80;
- ✓ costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni, fatto salvo quanto previsto all'articolo *SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE, DECORTICAZIONE, LIVELLAMENTO, SCAVO E RIEMPIMENTO DEL TERRENO*;
- ✓ danni da furto avvenuti in luoghi rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o incustoditi;
- ✓ gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata);
- ✓ collezioni ed oggetti d'arte di valore singolo superiore a € 2.500;
- ✓ merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- ✓ strade ferrate, bacini artificiali e non , dighe e condotte, scavi, pozzi,
- ✓ veicoli iscritti al PRA in genere;

Sono, inoltre, esclusi i costi per i quali è responsabile per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

ESCLUSIONE CYBER RISK

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- "Atto Cyber" (->definizione) e "Incidente Cyber" (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
 - se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;
- causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione);
- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

SEZIONE V CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 40 - OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione è operante anche nel caso in cui il sinistro, purché indennizzabile a termini di polizza, abbia avuto origine da beni non assicurati.

Ai sensi della presente polizza per sinistro indennizzabile si intende anche l'evento che rientra nelle garanzie del contratto ancorché i beni non siano stati effettivamente danneggiati.

ART. 41 - DEROGA ALL' ASSICURAZIONE PARZIALE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 30%.

Qualora il limite del 30% dovesse risultare oltrepassato il disposto di cui all'art. 1907 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Tuttavia, qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore a € 50.000,00 la Società indennizza tale danno senza applicazione della proporzionale di cui al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

ART. 42 - PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI E BENI ELETTRONICI A IMPIEGO MOBILE

Relativamente ai beni elettronici a impiego mobile l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento, trasporto con qualsiasi mezzo. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

In caso di furto, sono operanti i limiti e le franchigie previste per la garanzia furto specifica. Limite di indennizzo per sinistro ed anno € 100.000,00 con applicazione dello scoperto del 10%.

ART. 43 - PRECISAZIONE OCCUPAZIONE NON MILITARE

I danni ai beni assicurati causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi, avvenuti in corso di occupazione non militare di beni immobili assicurati, sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e per un periodo massimo di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione.

ART. 44 - PRECISAZIONE BENI IMMOBILI VUOTI E INOCCUPATI

Limitatamente ai beni immobili in stato di abbandono per un periodo superiore a 12 mesi dalla decorrenza dell'assicurazione, si prende atto che verranno indennizzati solo i danni da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta-aerei.

ART. 45 - EVENTI ATMOSFERICI

Relativamente ai danni causati ai beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti da beni mobili ed elettronici situati per destinazione e uso all'interno dei beni immobili qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei beni immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti, vetrate o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.

“Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- gru, antenne, ciminiera e camini, cavi aerei, insegne;
- Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto, tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

Sono inoltre esclusi i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento smottamento o franamento del terreno”

Sono altresì compresi serbatoi, macchinari e impianti situati all'aperto per loro naturale uso e destinazione

ART. 46 - GRANDINE (SU FRAGILI)

La Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

- ✓ serramenti, vetrate, pareti vetrate polifunzionali, strutture architettoniche in vetro o materiale similare e lucernari in genere;
- ✓ lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di beni immobili o tettoie aperte da uno o più lati.

ART. 47 - GELO E GHIACCIO

Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 ore consecutive dalla sospensione della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

ART. 48 - SOVRACCARICO NEVE

La Società non indennizzerà i danni a fabbricati (e quanto in essi contenuto) non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione.

ART. 49 - INTASAMENTO DI GRONDE E PLUVIALI

La Società indennizza i danni determinati da intasamento di gronde, pluviali e condutture di scarico causato da grandine o neve, dal loro scioglimento, o comunque da insufficiente capacità di smaltimento e deflusso dei pluviali stessi, in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

ART. 50 - omissis



Polizza All Risks Property

ART. 51 - COLLASSO STRUTTURALE

Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale dei beni immobili la Società indennizza tali danni se conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei beni stessi.

ART. 52 - FENOMENO ELETTRICO

Relativamente ai danni da fenomeno elettrico ai beni assicurati sono esclusi quelli causati da usura o inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e, comunque, dovuti a difetti noti al contraente all'atto della stipulazione della polizza.

ART. 53 - BENI IN REFRIGERAZIONE E/O TEMPERATURA CONTROLLATA

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorifero, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti a eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

L'assicurazione ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei beni assicurati tale da impedirne l'utilizzo e che abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.

ART. 54 - SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO

Relativamente alle spese sostenute per rimuovere e ricollocare – comprese quelle di montaggio e smontaggio – i beni mobili assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati, le stesse sono riscalate dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato.

ART. 55 - ESTENSIONE TUBAZIONI, RETI E CONDUTTURE

A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI* sono comprese in garanzia le tubazioni, impianti irrigui, reti e condutture interrate, anche relative alle acque bianche, se al di fuori del perimetro o dall'area di pertinenza dei fabbricati.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

ART. 56 - ESTENSIONE FRANAMENTO E CEDIMENTO DEL TERRENO, VALANGHE, SLAVINE

A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI* sono compresi in garanzia i danni cagionati da franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane, caduta massi entro il limite di indennizzo specifico indicato nella sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

SEZIONE VI – DANNI INDIRECTI CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

ART. 57 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente Sezione ha per oggetto l'assicurazione dei mancati introiti derivanti dai pedaggi per un'interruzione, anche parziale, delle infrastrutture autostradali assicurazione alla Sezione III, a seguito di qualsiasi evento risarcibile dalla medesima Sezione III Danni Diretti della presente polizza, salvo le esclusioni di seguito riportate.

La Società indennizza tutti i danni e le spese con l'applicazione dei limiti di indennizzo, scoperti e franchigie previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* per uno o più sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione.

ART. 58 – ESCLUSIONI

La Società non risponde delle perdite:

- a) Conseguenti ad un sinistro, ancorchè indennizzabile a termini della Sezione III della presente polizza, causate da distruzione, danneggiamento o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri, nonché da furto o rapina;
- b) Conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:
 - o Scioperi, serrate, provvedimenti delle Autorità (salvo quanto previsto alla clausola "perdite conseguenti a disposizioni delle Autorità");
 - o Difficoltà di costruzione, ripristino e rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, impossibilità di accesso all'insegnamento, imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano la fornitura di materiali, stato di guerra (salvo quanto previsto dalla clausola "conseguente impedimento di accesso").
 - o dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata
 - o tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - o difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - o mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - o revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

ART. 59 – INDENNIZZO PAGABILE

Resteranno a carico dell'assicurato i danni derivanti dai primi x gg (in base all'opzione prevista nella sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO art. 81 lettera C – TEC 1.6.*) di interruzione di attività, fatta eccezione per i danni derivanti da Terremoto, Inondazioni, Alluvioni, allagamenti, Eventi Atmosferici, Franamento, cedimento, smottamento del terreno, terrorismo, Eventi dolosi, valanghe e slavine in quanto, per tali eventi, devono intendersi in carico all'assicurato i primi 7 gg. di interruzione di attività.

ART. 60 – PERIODO DI INDENNIZZO

Il periodo di indennizzo non viene interrotto per effetto della scadenza, della risoluzione, della sospensione del contratto o del recesso di quest'ultimo avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

Resta comunque convenuto che in nessun caso il periodo eccederà il limite previsto in polizza. Il periodo di indennizzo viene convenuto in base all'opzione prevista nella sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* (art. 81 lettera C) .



ART. 61 – CONTINUITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione sarà valida per le perdite nel periodo di interruzione considerato senza soluzione di continuità anche se non ha più effetto perché scaduta, risolta, sospesa, sempre che il sinistro si sia manifestato anteriormente alle ore 24:00 del giorno in cui la polizza non ha più effetto, fermo quanto disposto dall'articolo 1898 del codice civile.

ART. 62 – PERDITE CONSEGUENTI AD INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA'

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato della perdita di Margine di contribuzione e delle spese supplementari conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati da provvedimenti imposti dall'Autorità, a seguito di sinistro indennizzabile in base all'assicurazione danni materiali della presente polizza. La presente estensione di garanzia si intende prestata per un periodo di indennizzo per singolo sinistro non superiore a 30 giorni e con una franchigia pari a 3 giorni lavorativi consecutivi

ART. 63 – IMPEDIMENTO DIFFICOLTA' DI ACCESSO

La Società risponde anche della perdita effettivamente derivante da impossibilità parziale o totale di accesso all'insediamento assicurato per un periodo di tempo non superiore a quattro settimane causata da un sinistro che abbia colpito altre cose site nelle vicinanze dell'insediamento stesso, ma non assicurate con la presente polizza né detenute a qualsiasi titolo dall'Assicurato e purché l'evento che ha originato il sinistro sia garantito dalla presente polizza.

ART. 64 – FORNITURE PUBBLICHE O PRIVATE DI ENERGIA, GAS, ACQUA

La Società si obbliga, nei confronti dell'Assicurato, ad indennizzare la perdita effettiva risultante da interruzione od intralcio dell'attività, causata da sinistro che abbia danneggiato una qualsiasi centrale, sottostazione, linea od impianto per la produzione o distribuzione di elettricità, acqua o gas (siano esse di proprietà pubblica o privata) incluse dighe, bacini o simili, della quale l'Assicurato si serve per ottenere elettricità, acqua o gas (siano essi utilizzati come forza motrice, come materia prima od altro) sempreché tale sinistro sia dovuto ad un evento non escluso a termini della sezione III Danni Diretti.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella scheda "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" sotto la voce "Forniture pubbliche o private di energia elettrica, gas, acqua":

ART. 65 – INOPERATIVITA' DELLA SEZIONE DANNI DIRETTI

Se dall'assicurazione Danni Diretti fossero esclusi:

- I danni non superiori ad un determinato ammontare;
- I beni in leasing e/o locazione in quanto già coperti con altra assicurazione;
- Altri Enti non diversamente indicati, sempreché facciano parte dell'insediamento stesso e siano funzionali all'esercizio dell'attività, in quanto già coperti con apposita assicurazione

e per questi soli motivi il sinistro che avesse colpito la Sezione Danni Diretti risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dalla presente polizza che subordina l'indennizzabilità dei danni da interruzione di esercizio alla indennizzabilità, a termini della precedente Sezione Danni Diretti, del danno materiale e diretto.

ART. 66 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE DOPO IL SINISTRO

La Società non è tenuta a corrispondere alcuna indennità quando l'attività del Contraente cessi definitivamente dopo il sinistro.

Non è considerata cessazione la riattivazione mediante procedimenti od impianti di tipo diverso da quelli esistenti, fermo sempre l'oggetto dell'attività dell'Assicurato. Quando si tratti di cessazione di attività parziali, fermo quanto sopra stabilito, è ammessa la riattivazione anche per produzioni diverse.

SEZIONE VII COSTITUZIONE DEL PREMIO

ART. 67 - COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE

Il premio è determinato dall'applicazione alle somme assicurate dei tassi per mille lordi indicati alla sezione *CALCOLO DEL PREMIO*. Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un premio anticipato, con l'intesa che, successivamente alla data di scadenza annuale e nei termini previsti dalle condizioni della presente polizza, si procederà al calcolo del premio dell'eventuale regolazione. Sulla base di quanto precede, per il presente periodo di assicurazione, il premio anticipato è calcolato come riportato alla sezione *CALCOLO DEL PREMIO* ed è aggiornato come previsto dall'articolo seguente

ART. 68 - AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

È convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i beni che il Contraente dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente polizza, sempre che il valore complessivo di tali beni non ecceda € 15.000.000.

Qualora il valore dei beni di nuova acquisizione eccedesse detto ammontare, il Contraente dovrà inviare specifica comunicazione alla Società, entro 120 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne venga a conoscenza. La copertura è operativa dal giorno dal giorno in cui il Contraente è entrato in possesso del bene.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente si impegna a fornire le somme aggiornate da assicurare, comprensive di eventuali alienazioni. La Società provvederà alla regolazione del premio sia per i beni acquisiti nel periodo pregresso di riferimento, per i quali le garanzie sono state automaticamente estese, sia per i beni oggetto della specifica comunicazione di cui sopra, sia per i beni oggetto di alienazione.

La Società emetterà:

- ✓ appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del premio;
- ✓ appendice di regolazione del premio relativa all'annualità trascorsa conteggiata al 50%.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 60 giorni dal ricevimento da parte del Contraente della corretta appendice di regolazione emessa dalla Società.

Qualora l'aggiornamento delle somme assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la Società provvederà a rimborsare al Contraente il maggior premio pagato, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'erario entro 60 giorni dal ricevimento da parte del Contraente della corretta appendice di regolazione emessa dalla Società.

SEZIONE VIII NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 69 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art.1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.

Il Contraente e/o l'assicurato deve:

- ✓ fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- ✓ qualora tenuto a norme di legge, fare, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, l'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla Società;
- ✓ fornire alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali oppure fino a diversa comunicazione della Società antecedente tale termine. Resta comunque ferma la facoltà dell'assicurato:

- ✓ di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della Compagnia, consenso che dovrà pervenire al massimo entro 30 giorni da quando è stato denunciato il sinistro;
- ✓ di proseguire la propria attività;
- ✓ trascorsi 10 giorni dalla denuncia del sinistro, di effettuare le riparazioni senza dovere attendere le operazioni peritali e, in mancanza di contatti da parte del perito incaricato dalla Società, di effettuare il necessario sopralluogo senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni. In caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l'incolumità delle persone e la continuità del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi o alle disposizioni delle Autorità competenti, gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l'obbligo in capo al Contraente di documentare gli interventi effettuati.

ART. 70 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare dei danni e delle perdite è concordato tra le parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

ART. 71 - MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Polizza All Risks Property

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

ART. 72 - LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE

Dietro richiesta del Contraente e/o assicurato tutto quanto previsto dalla presente assicurazione relativamente all'indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

ART. 73 - VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI – DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che per “valore a nuovo” si intende:

- a) per i beni immobili, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del bene, distrutto o danneggiato, con le stesse caratteristiche costruttive preesistenti, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) per i beni immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli immobili disciplinati della Legge 1089/1939 ss.mm.ii.), la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del bene, secondo le tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico. In caso di stima accettata il presente comma non opera ed è sostituito dall'articolo *VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO IN CASO DI STIMA ACCETTATA*;
- c) per i beni mobili (escluso valori, oggetti d'arte), i beni elettronici, gli Impianti e Contenuto generico il costo di riparazione o rimpiazzo dei beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere);

e che per “valore allo stato d'uso” s'intende:

- d) per i beni immobili, la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
- e) per i beni immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli immobili disciplinati della Legge 1089/1939 ss.mm.ii.), la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del bene, secondo le tecniche costruttive e materiali attuali, non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili. In caso di stima accettata il presente comma non opera ed è sostituito dall'articolo *VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO IN CASO DI STIMA ACCETTATA*;
- f) per i beni mobili (escluso valori, oggetti d'arte), i beni elettronici, gli Impianti e Contenuto generico il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile e elettronico con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori. Relativamente ai beni elettronici, resto inteso che la normale

Polizza All Risks Property

evoluzione tecnologica non deve intendersi come maggiore prestazione del bene sostituito, purché a parità di gamma del listino del produttore;

In caso di sinistro che colpisca i beni immobili, i beni mobili, gli Impianti e Contenuto generico si determina:

- aa) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al valore allo stato d'uso, detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- bb) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad aa), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo", oltre alle spese di salvataggio e alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro;
- cc) il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera bb) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo **PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**.

Si intendono sempre compresi nella somma assicurata, e pertanto indennizzabili, le spese e i costi – sostenuti e documentati dall'assicurato – strettamente necessari per le attività di ripristino dei danni, rimpiazzo e ricostruzione (a.e. costi di progettazione), anche di professionisti esterni. Per tali oneri non sussiste il limite di cui all'articolo **SPESE PER ONORARI INGEGNERI ARCHITETTI PROFESSIONISTI**, fermo restando l'eventuale limite di indennizzo previsto per la specifica garanzia

Ai beni mobili in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del sinistro. Tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti. Questa condizione non è operante per la garanzia furto, rapina, estorsione e scippo. In nessun caso la Società, fermo quanto previsto ai limiti di indennizzo di cui alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI** è tenuta a indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso.

La ricostruzione può avvenire nella stessa o in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

Relativamente alla ricostruzione o ripristino di beni immobili e relativi impianti non rispondenti alle norme tecniche o di legge per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve vigenti al momento del sinistro, sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza prevista alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI** quale differenza NTC.

Per i danni derivanti da maggiori costi e perdita di pigioni, l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente polizza.

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera aa):

- ✓ per i beni immobili (o porzioni di), per i beni mobili (esclusi valori, oggetti d'arte), Impianti e Contenuto generico che, al momento del sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'assicurato);
- ✓ nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo forza maggiore, entro 36 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

ART. 74 - DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI

Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione valutate secondo i costi necessari per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- b) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.



Polizza All Risks Property

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad a) defalcato dell'importo stimato come b), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad a).

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

aa) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo del bene assicurato al momento del sinistro o di un bene similare, ivi compresi i costi di trasporto, dogana, montaggio, ed oneri fiscali se dovuti all'erario;

bb) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come aa) defalcato dell'importo come bb), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui, nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad aa).

Questa valorizzazione riguarda solo beni assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'assicurato) ed è valida a condizione:

aa) che i danni si siano verificati entro i 10 anni successivi a quello della data di acquisto;

bb) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi necessari;

cc) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non sia soddisfatta una di tali condizioni si applicano le norme che seguono:

aaa) si stima il valore del bene al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

bbb) si stima il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come aaa), defalcato dell'importo come bbb).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come ad a) e b), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come aa).

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

All'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie presenti nella sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

ART. 75 - DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI DATI – RICOSTRUZIONE DATI

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti in conseguenza di un danno indennizzabile a termine di polizza, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista, cancellatura per errore ed errata registrazione.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

ART. 76 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme precedenti risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (art. 1907 del Codice Civile).

ART. 77 - COPPIE – INSIEMI – SERIE

In caso di danno a uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di tale/i bene/i.

In nessun caso il danno sarà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno a un bene, o a una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Società indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

ART. 78 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO E ANTICIPI

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00.

L'obbligo della Società viene in essere entro 30 giorni dalla richiesta dell'acconto.

Tale acconto non può comunque essere superiore a € 5.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di danno a un bene assicurato in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore al momento del sinistro, l'assicurato potrà ottenere degli anticipi sul supplemento che gli spetta, determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.

La società dovrà provvedere a sottoporre all'assicurato una proposta di liquidazione entro 30 giorni dalla ricezione del processo verbale di perizia o dell'atto di quantificazione del danno e a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'assicurato entro i 30 giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, e in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

Qualora sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'indennizzo sarà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria, fermo l'impegno dell'assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva, risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle condizioni di assicurazione.-

L'assicurato si impegna a far pervenire alla Società la documentazione di chiusura dell'istruttoria non appena disponibile.-

ART. 79 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31/10 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri denunciati, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data dell'evento, data della richiesta di risarcimento, descrizione e tipologia dell'evento, nominativo della controparte laddove possibile;
- sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- sinistri pagati parzialmente, con indicazione dell'importo già liquidato, la data di pagamento e l'importo posto ancora a riserva;
- sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte.,

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;



Polizza All Risks Property

- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Tali report dovranno essere forniti anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento in date diverse da quelle indicate; la Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker.



Polizza All Risks Property

VINCOLO SULLA SEZIONE INCENDIO

Relativamente a quanto previsto all'interno della presente polizza, la stessa si intende vincolata secondo le modalità di seguito riportate.

La presente polizza di assicurazione è vincolata a tutti gli effetti a favore della Banca Intesa San Paolo S.p.A., in relazione al contratto di finanziamento "Ipotecario Fondiario" n.054-4687894 del 04/12/2007 e pertanto la sottoscritta Compagnia di assicurazione si obbliga:

- 1) a riconoscere il presente vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
- 2) a conservarlo inalterato nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituissero l'originale;
- 3) a non liquidare alcun indennizzo, se non in confronto e con il consenso scritto della Banca Intesa San Paolo S.p.A.;
- 4) a pagare esclusivamente alla Banca Intesa San Paolo S.p.A. l'importo della liquidazione dell'indennizzo, senza bisogno di concorso del Contraente e/o dell'Assicurato, salvo diversa disposizione scritta della Banca Intesa San Paolo S.p.A. stessa;
- 5) a notificare alla Banca Intesa San Paolo S.p.A., a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi di assicurazione e/o il mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza, e comunque a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata all'Ufficio Postale;
- 6) ad accettare l'eventuale pagamento dei premi di cui al precedente punto 5., da parte della Banca Intesa San Paolo S.p.A., anche limitatamente al rischio fabbricati, convenendo in tal caso la prosecuzione della copertura assicurativa solo per la partita fabbricati;
- 7) a non apportare alla presente polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto della Banca Intesa San Paolo S.p.A. e a notificare alla Banca Intesa San Paolo S.p.A. stessa tutte le eventuali circostanze che menomassero e/o potessero menomare la validità e l'efficacia dell'assicurazione.

SEZIONE IX SOMME ASSICURATE - MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE

ART. 80 - SOMME ASSICURATE

Sezione III Danni Diretti:

€ 51.660.000,00.=

Sezione VI Danni Indiretti:

€ 3.500.000,00.=

ART. 81 - LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO

Salvo quanto diversamente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia frontale prevista nella presente sezione. Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, sarà applicata la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, sarà applicato solo quello più elevato. Qualora lo scoperto sia concomitante con una franchigia, questa sarà considerata minimo assoluto.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione degli importi che seguono, per i danni alle cose assicurate dovuti o verificatisi in conseguenza degli eventi sottoelencati, per i quali valgono le franchigie o scoperti a fianco indicati per singolo sinistro.

Si conviene che nel caso di un sinistro per un unico evento al quale si riferiscono due o più franchigie, la sommatoria delle stesse non potrà superare la franchigia maggiore.

A) Limiti di indennizzo combinati per le Sezioni Danni Diretti e Danni Indiretti:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO se non diversamente specificato	Scoperti e franchigia
Limite di indennizzo – STOP LOSS Opzione base TEC_ 1.1. – punti 0	€ 30.000.000,00.= per sinistro e per anno	
Limite di indennizzo - STOP LOSS Variante Migliorativa 1 -TEC_ 1.1 – punti 3	€ 35.000.000,00.= per sinistro e per anno	
Limite di indennizzo – STOP LOSS Variante Migliorativa 2 – TEC_ 1.1. – punti 6	€ 40.000.000,00.= per sinistro e per anno	
Franchigia assoluta per sinistro salvo quanto diversamente specificato	-----	2.500,00
Eventi Atmosferici Opzione base TEC 1.2. – punti 0	€ 8.000.000,00 = per sinistro e per anno in aggregato per tutti i beni colpiti massimo 70% della somma assicurata per ciascuna ubicazione	15 % con minimo 8.000,00 € per singola ubicazione colpita e relativo contenuto

Polizza All Risks Property

Eventi Atmosferici Variante migliorativa 1 - TEC 1.2. – punti 3	€ 10.000.000,00 = per sinistro e per anno in aggregato per tutti i beni colpiti massimo 70% delle somma assicurata per ciascuna ubicazione	10% con minimo 5.000,00 € per singola ubicazione colpita e relativo contenuto
Eventi Atmosferici Variante migliorativa 2 – TEC_ 1.2. – punti 6	€ 12.000.000,00 = per sinistro e per anno in aggregato per tutti i beni colpiti massimo 70% delle somma assicurata per ciascuna ubicazione	5 % con minimo 3.000,00 € per singola ubicazione colpita e relativo contenuto
Spese di demolizione e sgombero	€ 5.000.000,00.= per sinistro e per anno	Franchigia frontale
Spese di rimozione e ricollocamento	€ 250.000,00.= per sinistro e per anno	Franchigia frontale
Spese di bonifica, decontaminazione, decorticazione. livellamento, scavo e riempimento del terreno	€ 500.000,00.= per sinistro e per anno sottolimitate per rifiuti tossico nocivi e radioattivi € 200.000,00.=	Franchigia frontale
Grandine su fragili	€ 200.000,00.= per sinistro e per anno sottolimitate per danno lastre € 50.000,00	Franchigia frontale - per danno lastre franchigia 1.000,00
Sovraccarico neve	€ 5.000.000,00 = per sinistro e per anno in aggregato per tutti i beni colpiti massimo 70% delle somma assicurata per ciascuna ubicazione	10% con minimo 10.000,00 € per singola ubicazione colpita e relativo contenuto
Inondazioni, alluvioni	€ 10.000.000,00 = per sinistro e per anno in aggregato per tutti i beni colpiti massimo 70% delle somma assicurata per ciascuna ubicazione	10% con minimo 25.000,00 € per singola ubicazione colpita e relativo contenuto
Allagamenti	€ 2.000.000,00 = per sinistro e per anno in aggregato per tutti i beni colpiti massimo 70% delle somme assicurate per ciascuna ubicazione	10% con minimo 25.000,00 € per singola ubicazione colpita e relativo contenuto
Smottamento e franamento del terreno Opzione base TEC_1.3– punti 0	€ 1,500.000,00 = per sinistro e per anno in aggregato per tutti i beni colpiti massimo 70% delle somme assicurate per ciascuna ubicazione – Valanghe e slavine sottolimitate di 150.000,00 euro	16% con minimo 10.000,00 € per singola ubicazione colpita e relativo contenuto – Valanghe e slavine 30% con minimo di 20.000,00
Smottamento e franamento del terreno Variante migliorativa 1 – TEC_ 1.3 – punti 3	€ 2.000.000,00 = per sinistro e per anno in	10% con minimo 10.000,00 € per singola ubicazione

Polizza All Risks Property

	<p>aggregato per tutti i beni colpiti massimo 70% delle somme assicurate per ciascuna ubicazione – Valanghe e slavine sottolimito di 200.000,00 euro</p>	<p>colpita e relativo contenuto – Valanghe e slavine 20% con minimo di 20.000,00</p>
<p>Smottamento e franamento del terreno Variante migliorativa 1 – TEC_1.3 – punti 6</p>	<p>€ 2.500.000,00 = per sinistro e per anno in aggregato per tutti i beni colpiti massimo 70% delle somme assicurate per ciascuna ubicazione – Valanghe e slavine sottolimito di 250.000,00 euro</p>	<p>5 % con minimo 10.000,00 € per singola ubicazione colpita e relativo contenuto – Valanghe e slavine 15% con minimo di 20.000,00</p>
<p>Oneri di urbanizzazione – ricostruzione – riparazione – adeguamento alla normativa</p>	<p>€ 200.000,00.= per sinistro e per anno</p>	<p>Franchigia frontale</p>
<p>Terremoto</p>	<p>8.000.000,00 = per sinistro e per anno in aggregato per tutti i beni colpiti massimo 70% della somma assicurata per ciascuna ubicazione.</p>	<p>15% con minimo 30.000,00 € per singola ubicazione</p>
<p>Eventi socio-politici</p>	<p>€ 10.000.000,00 = per sinistro e per anno in aggregato per tutti i beni colpiti - 70% della somma assicurata per ciascuna ubicazione</p>	<p>10% con minimo 10.000,00 € per singola ubicazione colpita e relativo contenuto</p>
<p>Terrorismo e sabotaggio</p>	<p>€ 10.000.000,00 = per sinistro e per anno in aggregato per tutti i beni colpiti - 50 % della somma assicurata per ciascuna ubicazione</p>	<p>20% con minimo 10.000,00 € per singola ubicazione colpita e relativo contenuto</p>
<p>Crollo e collasso strutturale Opzione base – TEC 1.4. – punti 0</p>	<p>€ 5.000.000,00 = per sinistro e per anno in aggregato per tutti i beni colpiti- massimo 70% della somma assicurata per ciascuna ubicazione</p>	<p>15% con minimo 25.000,00 € per singola ubicazione e relativo contenuto</p>
<p>Crollo e collasso strutturale Variante Migliorativa 1 – TEC 1.4. – punti 3</p>	<p>€ 7.500.000,00 = per sinistro e per anno in aggregato per tutti i beni colpiti - massimo 70% della somma assicurata per ciascuna ubicazione</p>	<p>10% con minimo 20.000,00 € per singola ubicazione e relativo contenuto</p>

Polizza All Risks Property

Crollo e collasso strutturale Variante Migliorativa 2 – TEC 1.4. – punti 6	€ 10.000.000,00 = per sinistro e per anno in aggregato per tutti i beni colpiti- massimo 70% della somma assicurata per ciascuna ubicazione	5 % con minimo 15.000,00 € per singola ubicazione e relativo contenuto
Colaggio Impianti automatici di estinzione	€ 5.000.000,00.= per sinistro e per anno	Franchigia frontale
Onorari periti e consulenti	€ 200.000,00.= per sinistro e per anno	Franchigia frontale
Anticipo indennizzi	€ 10.000.000,00.= per sinistro e per anno	---
Tubazioni, reti e condutture a PRA	€ 500.000,00.= per sinistro e per anno	10% con minimo 10.000,00 €

B) Limiti di indennizzo per la Sezione Danni Diretti:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO se non diversamente specificato	Scoperti e Franchigie
Franchigia assoluta per sinistro salvo quanto diversamente specificato	-----	2.500,00
Ricorso Terzi	€ 10.000.000,00.=	Franchigia frontale
Fenomeno Elettrico	€ 250.000,00.=	Franchigia frontale
Spese di ricerca guasti	€ 150.000,00.= per sinistro e per anno	Franchigia frontale

C) Limiti di indennizzo per la Sezione Danni Indiretti:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO se non diversamente specificato	Scoperti e Franchigie
Massimo periodo di indennizzo Opzione base TEC 1.6. – punti 0	7 mesi	3 giorni
Massimo periodo di indennizzo Variante migliorativa 1 - TEC 1.6. – punti 6	9 mesi	3 giorni
Massimo periodo di indennizzo Variante migliorativa 2 - TEC 1.6. – punti 12	12 mesi	2 giorni
Interruzione per ordine di autorità	30 giorni	3 giorni
Forniture pubbliche o private di energia. Gas. acqua	€ 400.000,00.= per sinistro e per anno	3 giorni

**SEZIONE X
CALCOLO DEL PREMIO**

ART. 82 - SOMME ASSICURATE E PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

SEZIONE	VALORE INTERO o PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	SOMME ASSICURATE	TASSO/PREMIO LORDO	PREMIO ANNUO LORDO
III – Danni Diretti	Valore intero	€ 51.660.000,00	‰	€
VI - Danni Indiretti	Valore intero	€ 3.500.000,00	‰	€

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nel presente contratto.

Il Contraente (firma) _____

La Società delegataria (firma) _____

Le Coassicuratrici (firma) _____

POLIZZA N°	DATA EFFETTO POLIZZA	DATA SINISTRO	NUMERO SINISTRO	STATUS SINISTRO	IMPORTO LIQUIDATO	DATA DEFINIZIONE/MO DALITA'
380266002	31/10/2018	30/07/2020	195/2020/14087378	chiuso	7.909,00 €	16/11/2022

IMPORTO A RISERVA	DETTAGLIO SINISTRO
28.000,00 €	danni all'interno del tunnel Schio - Valdarno causati da uscita di strada di un mezzo

Viabilità S.r.l.
Il Direttore Generale
Ing. Fabio Zeri